

Deontologia. Il Consiglio dell'Ordine può sospendere dall'attività nel caso di gravi contestazioni

L'Albo cede il passo al magistrato

L'arresto rende automatico il provvedimento cautelare

Guglielmo Saporito

Dopo il caso della clinica milanese Santa Rita ci si pone la domanda su quale sia il rapporto tra giustizia ordinaria e professionale davanti a comportamenti illeciti (si veda «Il Sole 24 Ore» del 17 giugno).

Gli errori professionali generano interventi sia della magistratura penale che degli Ordini, con sanzioni provvisorie e definitive. Un medico può quindi rischiare l'imputazione penale per lesioni o omicidio, un commercialista deve evitare l'appropriazione indebita (se trattiene beni altrui) e l'ingegnere può essere imputato per infortuni sui lavori o crolli: in questi casi, oltre alla condanna penale, tutti devono temere anche sanzioni disciplinari o procedure di immediata sospensione dall'Albo.

I giudizi disciplinari sono gestiti dagli Ordini e dovrebbero

iniziare ogni volta che vi è una notizia di comportamento illecito, sia nel campo professionale, sia in altri settori, qualora la gravità dei fatti generi un allarme per il decoro e la dignità della categoria.

La gerarchia di accertamenti

L'errore del professionista può innescare più procedimenti simultanei, penali e disciplinari. In genere, tuttavia, l'Ordine rinvia gli accertamenti cedendo il passo al giudice penale (articolo 295 del Codice di procedura civile).

La magistratura ha infatti più ampia capacità di indagine e offre garanzie di imparzialità. Inoltre, la sentenza penale che accerti che il fatto imputato non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso impedisce gli accertamenti disciplinari da parte dell'Ordine. Quando tuttavia le indagini sono complesse, in atte-

sa degli accertamenti penali, l'Ordine può adottare un provvedimento provvisorio, sotto forma di sospensione cautelare.

Il provvedimento cautelare

Prima di una condanna da parte del giudice penale o dello stesso Ordine, vi può essere una sospensione dall'Albo (che impedisce qualsiasi attività, anche se già in corso). La sospensione è obbligatoria se vi è un provvedimento limitativo della libertà personale (arresto, anche solo domiciliare), essendo impossibile svolgere la professione senza contatti con terzi.

La sospensione cautelare è decisa in via autonoma dall'Ordine, se il giudice penale non limita la libertà del professionista (o alla scadenza degli arresti) ed è giustificata da un primo riscontro della gravità delle imputazioni, senza alcuna valutazione sulla loro fondatezza. L'Ordine ef-

fettua quindi una valutazione d'incompatibilità dell'addebito con l'esercizio della professione, indipendentemente da un'approfondita indagine sulla consistenza dell'inculpazione.

Entra in gioco, infatti, la tutela del decoro e della dignità della classe professionale, offuscata dalle accuse al professionista. Il provvedimento cautelare, in pendenza di procedimento penale o disciplinare, non ha una funzione sanzionatoria, ma di misura cautelativa e temporanea, destinata a durare fino all'esaurimento del procedimento e ad assicurare la tutela del buon andamento dell'apparato organizzativo nel cui contesto si colloca la prestazione professionale momentaneamente sospesa.

Le applicazioni

Spetta all'Ordine professionale valutare i requisiti morali per

l'esercizio della professione. Possono quindi essere presupposti per una sospensione cautelare lo spaccio di sostanze stupefacenti (per un avvocato), una falsità ideologica e il peculato (per un notaio), il consenso di un medico all'uso da parte di terzi del proprio ambulatorio, una diffamazione grave operata da un giornalista e, ancora, stragi, disastri, crolli, delitti contro l'economia pubblica, speculazioni economiche, frodi, imputazioni per mafia.

Il provvedimento, con un ridotto contraddittorio, è adottato dall'Ordine locale, ma è contestabile in sede di Consiglio nazionale e, successivamente, in Cassazione. A volte, d'urgenza, interviene il giudice civile, specialmente quando si contesta la connessione tra comportamento e attività professionale o si dubita di un'anomala risonanza della vicenda sulla stampa.